Comunicato n. 37 - CAF

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. 37 del 16 aprile 2004

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli Vice Presidente: Avv. Amato Montanari Componenti: Avv. Thomas Martone

CAF/28 - Appello della società US Sarmeola avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Veneto del 29 gennaio 2004 relativa alla omologazione delle gare n.962-967-973-983 del Campionato di Serie C e n.1954 del Torneo Coppa Veneto

La C.A.F. letti gli atti ed esaminati i documenti;

OSSERVA

Con il primo motivo di appello la società U.S. Sarmeola ha eccepito la nullità della decisione del Giudice Unico Regionale Veneto del 29 gennaio 2004 relativa alla omologazione delle gare n. 962 - 967 - 973 - 983 del Campionato di Serie C e n. 1954 del Torneo Coppa Veneto, in virtù delle seguenti ragioni di fatto e di diritto:

- a) presupposto dell'intervento del G.U.R. era il provvedimento di revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta Carlo Mario, adottato dall'Ufficio Tesseramento il 9.1.2004;
- b) avverso tale provvedimento, notificato alla U.S. Sarmeola in data 17.1.2004, l'atleta Carlo Mario aveva proposto ricorso (ex art. 28 n. 4 R.A.T.) il 26.1 successivo
- c) deduceva in proposito il sodalizio appellante che: "L'art. 27 del R.A.T. prevede le sanzioni conseguenti alla revoca dell'omologazione del tesseramento, e, all'ultimo comma, stabilisce che la competenza ad applicare le sanzioni spetta agli organi giurisdizionali che vi provvedono successivamente alla definitività della delibera di revoca. Il termine "definitività" ha un significato assolutamente diverso dal termine "immediatamente esecutivo" che caratterizza tutti provvedimenti giurisdizionali. L'ufficio tesseramento non è organo giurisdizionale e pertanto le sue delibere sono vincolate dalla norma prevista dall'art. 27". Come dimostrato dai documenti prodotti, la delibera di revoca del 9/1/04, non può essere considerata definitiva, atteso che è stata proposta impugnazione nei termini. Ne deriva che il G.U.R. non poteva emettere il provvedimento impugnato, che risulta quindi nullo".

Nelle more del procedimento (cfr. ordinanza collegiale dell'1.4.2004) questa Commissione poteva definitivamente accertare che:

§ il ricorso sub b) era stato dichiarato inammissibile dalla C.T.A. (ex art. 79 comma 1 R. Giur.) con decisione affissa all'Albo il 16.3.2004

§ avverso tale decisione l'atleta Carlo Mario aveva proposto tempestivo appello con ricorso affidato al servizio postale in data 26.3.2004, pervenuto il 5.4.2004.

Acquisito in tal modo il quadro completo degli eventi che avevano caratterizzato la complessa e articolata vicenda - ritenendo così di dover esaminare nel merito l'eccezione di nullità sollevata in via preliminare dall'U.S. Sarmeola - la C.A.F. osserva che essa appare infondata e non merita accoglimento.

Giova innanzitutto rilevare che l'art. 27 R.A.T. nella formulazione letterale invocata dal sodalizio appellante deve intendersi abrogato, in quanto non riprodotto nel testo vigente per la stagione sportiva in corso.

Ed invero, l'attuale Regolamento Affiliazione e Tesseramenti, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 107/03 ed entrato in vigore con l'anno sportivo 2003 - 2004, nel sancire l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili (art. 63), regola all'art. 29 la fattispecie di cui all'art. 27 vecchio testo, recitando: "Revoca

dell'omologazione; sanzioni - 1. La revoca dell'omologazione di cui al precedente articolo comporta la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento. A tal fine l'Ufficio Tesseramento trasmette alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo", laddove la "responsabilità" sanzionata è quella ravvisabile a carico degli associati per i fatti ed atti strettamente legati alle vicende storiche del tesseramento, a prescindere dalla circostanza - non necessaria né richiesta - che l'atleta sia stato o meno schierato da parte del sodalizio in occasione di gare ufficiali.

Trattasi di responsabilità da accertarsi (od escludersi) in esito a procedimento disciplinare ordinario, avviato e promosso dalla Procura Federale - come previsto dalla norma ad evidenti fini di giustizia ed economia processuale - solo quando la revoca dell'omologa del tesseramento sia divenuta definitiva.

In breve, l'art. 29 R.A.T. è norma indirizzata ai soli Organi e Uffici ivi espressamente menzionati (comunque non al G.U.R., considerato che la decisione sull'eventuale deferimento spetterebbe in prima istanza alla Commissione Giudicante Nazionale ai sensi dell'art. 5 n. 3 R. Giur.); norma che individua appunto nella "definitività" del provvedimento di revoca la condizione di procedibilità dell'azione disciplinare nel senso anzidetto, ricollegandovi l'obbligo di trasmissione degli atti dall'Ufficio Tesseramento alla Procura Federale.

Quanto al resto il sodalizio appellante ha dedotto:

- d) di avere tesserato l'atleta Carlo Mario in data 28.11.2003 a seguito della sentenza C.T.A del 27.11.2003, pubblicata sul sito internet della Federvolley limitatamente al dispositivo, ove lo scioglimento del vincolo risultava condizionato al solo versamento di €. 1.500,00 a favore della società Villafranca
- e) di avere perciò ritenuto con l'accertamento dell'avvenuta corresponsione della predetta somma di avere adempiuto a quanto necessario, essendo impossibilitato o comunque non tenuto ad effettuare accertamenti ulteriori, anche per non essere stato parte nel procedimento di scioglimento del vincolo
- f) di essere stato comunque impossibilitato a procurarsi copia integrale della sentenza di scioglimento del vincolo, stanti le disposizioni di cui all'art. 22 nn. 1 e 5 R.Giur.
- g) di dover andare esente da qualsivoglia sanzione e, inispecie, da quelle comminate dal G.U.R. con il provvedimento impugnato, per non essere ravvisabile a suo carico alcun profilo di dolo o colpa, dovendosi peraltro escludere che i regolamenti federali prevedano "una responsabilità oggettiva che prescinda da qualsiasi colpa, non sussistendo alcuna norma in proposito".

Anche gli argomenti che precedono appaiono infondati e non meritano accoglimento. Va premesso che, a dispetto della sostanziale correttezza del provvedimento adottato, le norme regolamentari sulle quali il G.U.R. Veneto ha fondato la propria decisione non trovano invece applicazione al caso di specie.

Quanto già esposto in ordine alla corretta portata ed ambito di applicazione dell'art. 29 R.A.T. nel testo vigente (che, come detto, non prelude a una decisione del G.U.R. ma, semmai, della Commissione Giudicante Nazionale, a seguito dell'eventuale deferimento da parte della Procura Federale) esclude anche la legittimità dell'ulteriore richiamo operato dal giudice regionale all'art. 19 R. Gare, alla luce dello stretto collegamento esistente tra le norme in questione.

E' dunque evidente che il G.U.R. Veneto (per ciò stesso figurante tra i destinatari all'indirizzo del provvedimento di revoca del tesseramento dell'atleta Carlo Mario, adottato dall'Uffficio Tesseramento il 9.1.2004) non era - né poteva essere - chiamato a intervenire ex art. 29 R.A.T. ma unicamente a recepire il fatto storico, oggettivo e ineludibile:

§ dell'attuale esistenza, validità ed efficacia della delibera 9.1.2004 con la quale l'Ufficio Tesseramento aveva revocato ab initio l'omologa del tesseramento dell'atleta Carlo Mario

§ dell'avvenuta partecipazione dell'atleta medesimo a gare ufficiali disputate medio tempore

traendone le dovute conseguenze.

Ciò stante il G.U.R. Veneto, ricevuta formale notifica della revoca dell'omologa del tesseramento dell'atleta Carlo Mario e accertata la sua partecipazione a una o più gare ufficiali in carenza di tale indefettibile presupposto, aveva l'obbligo di ripristinare la regolarità delle gare medesime come da propria delibera in data 29.1.2004 - senza necessità di procedere a qualsivoglia indagine, accertamento e/o pronunzia (peraltro esulante dalla sua competenza) circa il dolo o la colpa eventualmente ravvisabile a carico del sodalizio di appartenenza - in applicazione delle norme di seguito elencate:

§ art. 8 n. 1. R. Gare, in base al quale ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l'anno sportivo in corso

§ art. 22 n. 1 R.A.T. in base al quale il tesseramento dell'atleta, dopo la regolare omologa a mente del successivo art. 25, costituisce requisito essenziale per la sua partecipazione all'attività agonistica organizzata, autorizzata o approvata dalla FIPAV

§ art. 8 n. 2. R. Giur 1. in base al quale (nel combinato disposto con il successivo art. 10 n. 2.) appartiene al Giudice Unico Regionale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali (quale era appunto la delibera dell'Ufficio Tesseramento in data 9.1.2004) sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare, con facoltà di infliggere tutte le sanzioni di cui all'art. 33 R. Giur, ad esclusione di quelle tassativamente previste allo stesso art. 8 n. 3. lett. a) e b) R. Giur.

§ art. 33 R.Giur. che alle lettere da a) a n) prevede tutte le sanzioni irrogabili e tra esse (lett. g) la perdita della gara.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione dedotta con l'atto di appello. P.Q.M.

La C.A.F. respinge l'appello proposto dalla U.S. Sarmeola, confermando la decisione del Giudice Unico Regionale Veneto del 29 gennaio 2004 relativa alla omologazione delle gare n. 962 - 967 - 973 - 983 del Campionato di Serie C e n. 1954 del Torneo Coppa Veneto, sia pure con le precisazioni esposte nella parte motiva.

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

II Presidente f.f. Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 16.4.04